

**AVV. GIULIANO GIANNINI**

**AVV. VALENTINA MARANGIO**

*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*

*Tel. e Fax 0832/346679*

*Pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

**RICORRONO**

I sigg.ri

<b>GIURI MARIA GRAZIA</b>	nata ad Aradeo il 08.09.1968	c.f. GRIMGR68P48A350B
<b>TORALDO FRANCESCA</b>	nata a Galatina il 09.06.1981	c.f. TRLFNC81H49D862B
<b>DE BLASI ANNA RITA</b>	nata a Novoli il 21.08.1971	c.f. DBLNRT71M61F970Y
<b>MAGGIOTTO ROBERTA</b>	nata a Lecce il 03.01.1980	c.f. MGGRRT80A43E506Q
<b>CIULLO EMANUELA ADDOLORATA</b>	nata a Salve il 05.04.1967	c.f. CLLMLD67D45H729C
<b>CAZZATO FRANCESCA</b>	nata a Tricase il 25.11.1980	c.f. CZZFNC80S65L419Q
<b>SPECCHIA ILARIA RITA</b>	nata a Lecce il 22.05.1975	c.f. SPCLRT75E62E506O
<b>VISCONTI CLAUDIA</b>	nata a Galatina il 07.07.1982	c.f. VSCCLD82L47D862R
<b>QUINTANA CARLA</b>	nata a Casarano il 31.07.1980	c.f. QNTCRL80L71B936U
<b>BLEVE ADDOLORATA MARIA</b>	nata a Corsano il 13.09.1964	c.f. BLVDLR64P53D044S
<b>MARIA RITA QUARTA</b>	nata a Lecce il 04.04.1968	c.f. QRTMRT68M44E506G
<b>MONTE ANNA</b>	nata a Carmiano il 23.11.1974	c.f. MNTNNA74S63B792A
<b>LEZZI FRANCESCA</b>	nata a Copertino il 22.06.1976	c.f. LZZFNC76H62C978X
<b>PATI FRANCESCA</b>	nata a Galatina il 22.06.1977	c.f. PTAMNL77H62D862V
<b>DI DON FRANCESCO EMANUELA</b>	nata a Lecce il 21.11.1979	c.f. DDNMNL79S61E506P
<b>RAUSA CINZIA</b>	nata a Casarano il 08.07.1969	c.f. RSACNZ69L48I936J
<b>PLANTERA LOREDANA</b>	nata a Mouter il 02.06.1963	c.f. PLNLDN63H42Z133O
<b>CARETTO DANIELA</b>	nata a Torchiarolo il 06.12.1967	c.f. CRTDNL67T46L213T
<b>ORLANDO ANTONELLA</b>	nata a Torchiarolo il 12.06.1970	c.f. RLNNNL70H52L213V
<b>CATALANO SANTA</b>	nata a San Pietro V.co il 01.11.1972	c.f. CTLSNT72S41I119U
<b>CASCIARO MARIA ANTONIA</b>	nata a Corsano il 18.05.1965	c.f. CSCMNT65E58D044T
<b>MATTERO SILVIA</b>	nata a Galatina il 27.05.1981	c.f. MTTSLV81E67D862X
<b>RIZZO CARLA</b>	nata a Presicce il 04.03.1967	c.f. RZZCRL67C44H047Q

<b>TURCO ROSA</b>	nata a Tricase il 12.01.1974	c.f. TRCRSO74A52L419X
<b>CARDIGLIANO ANNALUCIA</b>	nata a Tricase il 18.08.1974	c.f. CRDNLC74M58L419X
<b>CONTE MARTA</b>	nata a Copertino il 09.05.1979	c.f. CNTMRT79E49C978Y
<b>MAIORANO PAOLA</b>	nata a Mesagne il 05.06.1981	c.f. MRNPLA81H45F152N
<b>MARTINA LUCIA</b>	nata a Copertino il 07.08.1977	c.f. MRTLCU77M47C978P
<b>COLUCCIA MARIA ROSARIA</b>	nata a Miggiano il 22.08.1962	c.f. CLCMRN62M62F194Y
<b>FRACASSO LUIGIA</b>	nata a Casarano il 12.06.1977	c.f. FRCLNT77H52B936U
<b>FRASCARO DANIELA</b>	nata a Supersano il 27.04.1962	c.f. FRSDNL62D67L008Y
<b>FRANCESCA PETRELLI</b>	nata a Galatina il 09.10.1980	c.f. PTRFNC80R49D862M
<b>IPPOLITI AGNESE</b>	nata a Tricase il 08.07.1979	c.f. PPLGNS79L48L419F
<b>PANZERA EMANUELA IMMACOLATA</b>	nata a Mannheim il 17.01.1975	c.f. PNZMLM75A57Z112N
<b>GIGANTE DEA MARIA POMPEA</b>	nata a Mottola il 22.05.1977	c.f. GGNDRR77E62F784U
<b>ESPOSITO ROBERTA</b>	nata a Galatina il 17.11.1974	c.f. SPSRRT74S57D862P
<b>DEPASCALIS FRANCESCA</b>	nata a Galatina il 30.12.1982	c.f. DPSFNC82T70D862H
<b>CALO' MARIA</b>	nata a Nardò il 23.05.1970	c.f. CLAMRA70E63F842F
<b>PETRACCA ANNA MARIA</b>	nata a Lecce il 27.03.1962	c.f. PTRNMR62C67E506Z
<b>MANGANARO MICHELA</b>	nata a Scorrano il 09.07.1982	c.f. MNGMHL82L49I549A
<b>TOMA SIMONA</b>	nata a Poggiardo il 31.05.1980	c.f. TMOSMN80E71G751T
<b>MANIERI ANTONELLA</b>	nata a Copertino il 13.06.1966	c.f. MNRNNL66H53L978A
<b>PIRAS RITA</b>	nata a Alghero il 11.02.1974	c.f. PRSRTI74B51A192H
<b>PASTORE ANNA LUCIA</b>	nata a Lecce il 13.12.1975	c.f. PSTNLC75T53E506E
<b>GIANNELLI EMANUELA</b>	nata a Lecce il 23.11.1978	c.f. GNNMNL78S63E506R
<b>FORTE ADELE</b>	nata a Galatina il 04.05.1957	c.f. FRTDLA57E44D862W
<b>NOCCO ELVIRA</b>	nata a Tricase il 02.05.1971	c.f. NCCLVR71E42L419N
<b>AHISHAKIYE RENILDE</b>	nata a Burundi il 19.03.1968	c.f. HSHRLD68C59Z305T
<b>LONGO ELISABETTA</b>	nata a Lecce il 21.10.1982	c.f. LNGLBT82R61E506Z
<b>MARANGIO DANIELA</b>	nata a Lecce il 12.03.1965	c.f. MRNDNL65C52E506A
<b>RUGGERI ALESSANDRA ANNA</b>	nata a Maglie il 22.02.1983	c.f. RGGLSN83B72E815F
<b>BENEGIAMO DOMENICA</b>	nata a Maglie il 20.11.1977	c.f. BNGDNC77S60E815D

<b>VAN DEN BROECK JENNY</b>	nata a Gagliano del Capo il 15.08.1981	c.f. VNDJNY81M55D851K
<b>DE PAOLA SIMONA</b>	nata a Poggiardo il 13.08.1978	c.f. DPLSMN78M53G751C
<b>POTI' MARIANGELA</b>	nata a Campi S.na il 16.02.1981	c.f. PTOMNG81B56B506K
<b>SPEDICATO MARIA FRANCESCA</b>	nata a Copertino il 10.06.1977	c.f. SPDMFR77H50C978Q
<b>RIZZO MARIA LUCIA</b>	nata a Lecce il 04.02.1967	c.f. RZZMLC67B44E506L
<b>RIZZO ROSANNA</b>	nata a Lecce il 05.07.1973	c.f. RZZRNN73L45E506X
<b>SIMONI ALESSANDRA</b>	nata a Mesagne il 28.11.1978	c.f. SMNLSN78S68F152B
<b>MARZO ANTONIA</b>	nata a Mesagne il 29.03.1979	c.f. MRZNTN79C69F152P
<b>TONDI FRANCESCA</b>	nata a San Pietro V.co il 24.02.1983	c.f. TNDFNC83B64I119Y
<b>GHILARDI VIVIANA</b>	nata a Busto Arsizio il 21.09.1976	c.f. GHLVVN76P61B300H
<b>MIGLIETTA ANNA MARIA</b>	nata a Trepuzzi il 22.02.1960	c.f. MGLNMR60B62L383F
<b>DE AMICIS ELENA</b>	nata a Tricase il 19.01.1981	c.f. DMCLNE81A49L419R
<b>FERILLI CASSIANO FRANCESCA</b>	nata a Gagliano del Capo il 15.12.1978	c.f. FRLFNC78T55D851P
<b>STIFANI MARIA ASSUNTA</b>	nata a Galatina il 02.11.1978	c.f. STFMSS78S42D862J
<b>FERRARO DANIELA</b>	nata a Gagliano del Capo il 19.01.1979	c.f. FRRDNL79A59D851W
<b>ZOCCO DANIELA</b>	nata a Tricase il 24.09.1975	c.f. ZCCDNL75P64L419Q
<b>RIZZO DANIELA</b>	nata a Scorrano il 25.06.1972	c.f. RZZDNL72H65I549J
<b>SERRANO DONATO</b>	nato a Gagliano del Capo il 03.08.1981	c.f. SRRDNT81M03D851V
<b>PASCALI ANNA LUCIA</b>	nata a Lizzanello il 04.05.1963	c.f. PSCNLC63E44E629X
<b>VAGLIO AMBRA</b>	nata a Nardò il 02.03.1983	c.f. VGLMBR83C42F842O
<b>RIZZELLI FERNANDA</b>	nata a Nardò il 21.02.1983	c.f. RZZFNN83B61F842Z
<b>PERRONE BARBARA LUIGIA</b>	nata a Casarano il 21.06.1982	c.f. PRRBBR82H61B936A
<b>INDINO STEFANIA</b>	nata a Gagliano del Capo il 17.06.1980	c.f. NDNSFN80H57D851Q
<b>ACCOGLI FABIOLA</b>	nata a Berna il 09.06.1974	c.f. CCGFBL74H49Z133G
<b>TAFURO GERMANA</b>	nata a Lecce il 09.06.1978	c.f. TFRGMN78H49E506H
<b>CAMPA MAURA ANTONIA</b>	nata a Maglie il 30.07.1971	c.f. CMPMNT71L70E815I
<b>MONTEDURO LUCIA</b>	nata a Scorrano il 25.10.1969	c.f. MNTLCU79R75I549W
<b>MERICO MARISA</b>	nata a Poggiardo il 31.05.1965	c.f. MRCMRS65E71G751Q
<b>SCARLINO ELISABETTA</b>	nata a Casarano il 29.09.1980	c.f. SCRLBT80P69B936L

<b>POLITINI FRANCESCA</b>	nata a Chiusi il 11.06.1982	c.f. PLTFNC82H51662W
<b>DE MARCO MARIA GRAZIA</b>	nata a Gagliano del Capo il 31.07.1967	c.f. DMRMGR67L71D851B
<b>CASCIARO GIOVANNA SERENA</b>	nata a Tradate il 02.05.1976	c.f. CSCGNN76E42L319S
<b>CENTONZE ROBERTA</b>	nata a Bergamo il 13.04.1979	c.f. CNTRRT79D53A794A
<b>COCCIOLO CLAUDIA</b>	nata a Roma il 22.10.1967	c.f. CCCCLD67R62H501E
<b>CARLINO IRENE</b>	nata a Lecce il 30.11.1979	c.f. CRLRNI79S70E506T
<b>SANTANTONIO SARA</b>	nata a Milano il 19.09.1981	c.f. SNTSRA81P59F205H
<b>ZACHEO FRANCESCA</b>	nata a Maglie il 06.08.1981	c.f. ZCHFNC81M46E815H
<b>GRECO ANTONELLA</b>	nata a Castellaneta il 20.04.1977	c.f. GRCNNL77D60C136J
<b>ALTOBELLI STEFANIA</b>	nata a Priverno il 07.01.1981	c.f. LTBSFN81A47G698C
<b>DE SIENA LUCA</b>	nato a Scorrano il 11.11.1982	c.f. DSNLCU82S11I549F
<b>ZIZZARI MARIA LOREDANA</b>	nata a Casarano il 30.05.1976	c.f. ZZZMLR76E70B936C
<b>CORPUS SABRINA</b>	nata a Lecce il 28.04.1981	c.f. CRPSRN81D68E506S
<b>URSO ANTONELLA</b>	nata a Minervino il 16.02.1969	c.f. RSUNNL69B56F221M
<b>RIZZELLI LUCIA ANNA</b>	nata a Galatina il 10.03.1965	c.f. RZZLNN65C50D862I
<b>RIZZELLI MARIA GRAZIA</b>	nata a Galatina il 08.09.1963	c.f. RZZMGR63P48D862V
<b>BOTRUGNO PAOLA</b>	nata a Galatina il 05.12.1979	c.f. BTRPLA79T45D862G
<b>BALDARI ANTONELLA</b>	nata a Galatina il 26.03.1968	c.f. BLDNNL68C66D862O
<b>CLEOPAZZO CHIARA</b>	nata a Nardò il 09.05.1981	c.f. CLPCHR81E49F842M
<b>CONVERSANO GIULIANA</b>	nata a Nardò il 13.05.1982	c.f. CNVGLN82E53F842W
<b>CATALANO PAOLA</b>	nata a Lecce il 28.08.1978	c.f. CTLPLA78M68E506R
<b>ROSETO LUANA</b>	nata a Galatina il 08.12.1974	c.f. RSTLNU74P48D862A
<b>MARZO MAURO</b>	nato a Gagliano del Capo il 09.08.1981	c.f. MRZMRA81M09D851I
<b>LECCI FRANZELDA</b>	nata a Casarano il 01.04.1977	c.f. LCCFNZ77D41B936G
<b>LECCI LUDOVICA</b>	nata a Casarano il 01.04.1977	c.f. LCCLVC77D41B936F
<b>VARRAZZA SIMONA</b>	nata a Scorrano il 19.02.1981	c.f. VRRSMN81B59I549U
<b>MUNITELLO VALERIA</b>	nata a Tricase il 19.08.1981	c.f. MNTVLR81M59L419L
<b>ALBANO ANNA NADIA</b>	nata a Nardò il 18.07.1977	c.f. LBNNND77L58F842Q
<b>TRINCHERA SANDRA SANTA</b>	nata a Copertino il 20.05.1971	c.f. TRNSDR71E60C978U

<b>DE MARINI MARIA ANTONIETTA</b>	nata a Gallipoli il 16.03.1980	c.f. DMRMNT80C56D883D
<b>ELIA FRANCESCA</b>	nata a Copertino il 14.09.1980	c.f. LEIFNC80P54C978J
<b>RIZZO BEATRICE</b>	nata a Scorrano il 27.01.1981	c.f. RZZBRC81A67I549B
<b>MELE MARIA LOREDANA</b>	nata a Campi S.na il 31.03.1975	c.f. MLEMLR75C71B506E
<b>BONERBA ROSARIA</b>	nata a Lecce il 12.07.1975	c.f. BNRRSR75L52E506P
<b>ERRICO ANNA TIZIANA</b>	nata a Gallipoli il 10.10.1970	c.f. RRCNTZ70R50D883U
<b>MELLONE FEDERICA</b>	nata a Nardò il 24.12.1982	c.f. MLLFRC82T64F842B
<b>MAURO ANNALISA</b>	nata a Tricase il 03.02.1974	c.f. MRANLS74B43L419P
<b>TARANTINO LAURA</b>	nata a Nardò il 18.08.1982	c.f. TRNLRA82M58F842K
<b>PREVITERO ALESSANDRA</b>	nata a Maglie il 04.05.1970	c.f. PRVLSN70E44E815M
<b>MASCIULLO ELISA</b>	nata a Galatina il 23.03.1981	c.f. MSCLSE81C63D862J
<b>BIANCO GIUSEPPINA</b>	nata a Maglie il 10.10.1970	c.f. BNCGPP70R50E815G
<b>URSO ALESSANDRA</b>	nata a Tricase il 27.12.1983	c.f. RSULSN83T67L419X
<b>ARIGANELLO MARIA ROSA</b>	nata a Milano il 27.02.1961	c.f. RGNMRS61B67F205E
<b>MELE MARIANGELA</b>	nata a Campi S.na il 06.08.1982	c.f. MLEMNG82M46B506H
<b>LEZZI ANTONIETTA</b>	nata a San Pancrazio S.no il 18.11.1972	c.f. LZZNNT72S58I066H
<b>ROSSETTI NADIA</b>	nata a Galatina il 27.04.1978	c.f. RSSNDA78D67D862Q
<b>LECCI STEFANIA</b>	nata a Tricase il 07.02.1977	c.f. LCCSFN77B47L419M
<b>GIORGIANI CRISTIANA</b>	nata a Scorrano il 19.06.1976	c.f. GRGCST76H59I549K
<b>MERICO MARIA PAOLA</b>	nata a Poggiardo il 07.08.1968	c.f. MRCMPL68M47G751A
<b>MERICO ANNA ELISA</b>	nata a Poggiardo il 25.08.1971	c.f. MRCNLS71M65G751C
<b>DURANTE FIORENZA</b>	nata a Nardò il 16.09.1976	c.f. DRNFNZ76P56F842R
<b>DE LORENZIS GIANNA</b>	nata a S. Pietro V.co il 17.04.1977	c.f. DLRGNN77D57I119S
<b>BONATESTA ANTONIO</b>	nato a Lecce il 14.08.1972	c.f. BNTNTN72M14E506Q
<b>GIANNUZZI VERONICA</b>	nata a Lecce il 16.07.1973	c.f. GNNVNC73L56E506L
<b>MADARO DANIELA</b>	nata a Monteroni il 30.12.1981	c.f. MDRDNL81T70F604E
<b>PARROTTA MARIO</b>	nato a Cerenzia il 01.03.1964	c.f. PRRMRA64C01C501J
<b>DISTRATIS ANNA CARMEN</b>	nata a Molfetta il 16.07.1972	c.f. DSTNCR72L56F284O
<b>MORTARI VALENTINA</b>	nata a Lecce il 14.02.1981	c.f. MRTVNT81B54E506T

<b>AVANTAGGIATO ROSSANA</b>	nata a Zurigo il 07.01.1964	c.f. VNTRSN64A47Z133Z
<b>MARANGIO VALENTINA</b>	nata a San Pietro V.co il 30.06.1977	c.f. MRNVNT77H70I119M
<b>PIERANDOZZI CAROLINA</b>	nata a Tortoreto il 07.01.1968	c.f. PRNCLN67A41L307R
<b>DEL SORDO MARIA</b>	nata a Alba Adriatica il 04.11.1967	c.f. DLSMRA67S44A125I
<b>SILVESTRI CATIA</b>	nata a S. Benedetto del Tronto il 25.04.1965	c.f. SLVCTA65D65H769Q
<b>DI MONTE ANTONELLA</b>	nata a Teramo il 10.11.1965	c.f. DMNNNL65S50L103J
<b>BURLIZZI FABIOLA</b>	nata a Taviano il 30.08.1969	c.f. BRLFBL69M70L074L
<b>RAINO' MARIA ANTONELLA</b>	nata a Taviano il 07.02.1961	c.f. RNAMNT71B47L074K
<b>ANGLANA SABRINA RITA CARMELA</b>	nata a Campi Salentina il 08.07.1965	c.f. NGLSRN65L48B506T
<b>CIRCHETTA LUISA</b>	nata a Monza il 27.02.1976	c.f. CRCLSU76B67F704R
<b>CARBONE LUCIA</b>	nata a Ticase il 06.02.1981	c.f. CRBLCU81B46L410J
<b>LAGALLA ROSSELLA</b>	nata a Squinzano il 07.01.1960	c.f. LGLRSL60A47I930U

rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Giannini (FAX: 0832-346679, PEC: avvocatogiulianogiannini@pec.it, c.f. GNNGLN74T10E506K) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Amina L'Abbate in Roma al Corso del Rinascimento n. 11, giusta procure a margine del presente atto.

- Ricorrenti -

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro in carica

- Resistente -

Nonchè contro **L'U.S.R. PUGLIA (AMBITO TERRITORIALE DI LECCE; AMBITO TERRITORIALE DI BRINDISI; AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO),**

**L'U.S.R. LOMBARDIA (AMBITO TERRITORIALE DI MILANO; AMBITO TERRITORIALE DI COMO);**

**L'U.S.R. EMILIA ROMAGNA (AMBITO TERRITORIALE DI PARMA; AMBITO TERRITORIALE DI MODENA);**

**L'U.S.R. VENETO (AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA; AMBITO TERRITORIALE DI VERONA);**

**L'U.S.R. PIEMONTE (AMBITO TERRITORIALE DI TORINO);**

**L'U.S.R. TOSCANA (AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA);**

**L'U.S.R. MARCHE (AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO);**

**L'U.S.R. LAZIO (AMBITO TERRITORIALE DI ROMA);**

**L'U.S.R. ABRUZZO (AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO);**

**L'U.S.R. SARDEGNA (AMBITO TERRITORIALE DI SASSARI);**

in persona dei rispettivi Dirigenti in carica

- Resistenti -

Nonché contro tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria degli Ambiti Territoriali delle Province su menzionate

- Controinteressati -

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- della Nota MIUR prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto "*D.M. n. 495 del 22 giugno 2016. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*";
- del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non prevede la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e nella scuola primaria da parte dei soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 e nella parte in cui prevede (all'art. 4) come unica modalità di presentazione delle domande quella web e non anche cartacea;
- di ogni atto o provvedimento collegato, ivi compreso il D.M. n. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti negli elenchi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02;
- di ogni atto o provvedimento consequenziale, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria pubblicate con i seguenti decreti dirigenziali nelle seguenti Province:
- Milano (decreto prot. AOOUSPMI n. 11478 del 05.08.2016);
- Lecce (decreto prot. AOOUSPLE n. 10803 del 02-09-2016);

- Brindisi (decreto prot. AOOUSPBR n. 7860 del 25-08-2016);
- Modena (decreto prot. AOODRER.Registro Decreti n. 846 del 31-08-2016);
- Sassari (decreto prot. AOOUSPSS n. 6263 del 30-08-2016);
- Roma (decreti prot. AOOUSPRM n. 18800 e 18803 del 30.08.2016);
- Taranto (decreto e graduatorie di estremi ignoto)
- Teramo (decreto prot. AOOUSPTE n. 4398 del 30-08-2016);
- Ascoli Piceno (decreto AOOUSPAP n. 2780 del 06-09-2016);
- Torino (decreto prot.n.12574/c.07.c Circ. n. 282 del 07-09-2016);
- Verona (decreto prot. 8019/C.07.c del 10.09.2016);
- Parma (decreto prot. AOOCSAPR n. 6388 del 31.08.2016);
- Como (decreto prot. AOOUSPCO n. 6046 del 01-09-2016);
- Vicenza (graduatorie senza decreto di accompagnamento);
- Lucca (decreto AOOUSPLU n. 2298 del 31-08-2016).

### **FATTO**

I ricorrenti sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Sono, pertanto, abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia ai sensi della normativa vigente in materia e risultano, per la prima volta dal 2014, inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della Province prescelte.

Pur essendo abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e pur potendo aspirare ad un contratto a tempo indeterminato nei ruoli su menzionati essi, tuttavia, non hanno mai avuto la possibilità, dall'avvento della L. n. 124/99 (riformatrice del sistema scolastico), di accedere nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (ex graduatorie permanenti) dalle quali il MIUR, annualmente, individua (per il 50%) i docenti cui conferire gli incarichi a tempo indeterminato.

Il loro titolo abilitante, in verità, durante tutti questi anni di vigenza delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) non è stato mai ritenuto valido ai fini dell'accesso in esse poiché, molto probabilmente, con la riforma delle procedure finalizzate al conseguimento delle abilitazioni dei vari ordini di scuola si son preferiti, soltanto e a torto, i docenti in possesso di lauree specialistiche.

Con il parere della II Sezione del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013 reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato ribadito (ove ce ne fosse stato bisogno) il valore



abilitante del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 ed è stato dichiarato il diritto dei diplomati magistrale ad accedere alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto (formate da personale abilitato).

Ciononostante, il M.I.U.R. ha perseverato nell'escludere la categoria dei diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento non prevedendo, per loro, col D.M. n. 235/14, la possibilità di accedervi, consentendo, invece, il solo accesso alle graduatorie di circolo e di istituto finalizzate alle chiamate per supplenze da parte dei Dirigenti scolastici.

I ricorrenti hanno, però, appreso che con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato ha disapplicato il su citato D.M. n. 235/14 nella parte in cui non è stato consentito l'accesso nelle g.a.e ai diplomati magistrale.

Successivamente a tale sentenza i Giudici di Palazzo Spada hanno più volte deliberato circa il diritto dei diplomati magistrale ante a.s. 2001/02 ad essere inseriti nelle g.a e., dal momento che al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti essi erano già in possesso del titolo abilitante.

Recentissimamente anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 1/2006 del 27 aprile 2016 ha ritenuto non opportuno discostarsi dall'orientamento espresso dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.

Ebbene, nonostante la pronuncia cautelare dell'Adunanza Plenaria il MIUR ha emanato un nuovo provvedimento amministrativo negatorio dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento per i diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002.

Con il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, infatti, il Ministero, nel redigere le regole dell'aggiornamento annuale delle gae, non ha previsto alcuna disposizione speciale per coloro i quali, come i ricorrenti, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, al fine di consentire il loro ingresso.

I ricorrenti, tuttavia, hanno inviato apposite richieste di inserimento nelle gae sia al MIUR che agli Ambiti Territoriali in epigrafe menzionati affinché, una volta annullato *in parte qua* il Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014-2017 venisse concesso loro il diritto ad essere inserite nelle graduatorie che ciascun USP avrebbe ripubblicato per il 2016 ai sensi della normativa di settore.

**La stragrande maggioranza dei ricorrenti ha chiesto di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce eccetto i seguenti nominativi:**

CARETTO DANIELA, ORLANDO ANTONELLA, CATALANO SANTA, SIMONI ALESSANDRA, MARZO ANTONIA, LEZZI ANTONIETTA, GIANNUZZI VERONICA E PARROTTA MARIO, che hanno chiesto di essere inseriti nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Brindisi**;

STIFANI MARIA ASSUNTA, che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria ed infanzia della **Provincia di Taranto**;

RIZZO DANIELA, SERRANO DONATO e AVANTAGGIATO ROSSANA, che hanno chiesto di essere inseriti nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Milano**;

MAIORANO PAOLA che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Lucca**;

FRASCARO DANIELA, FORTE ADELE e LECCI STEFANIA che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Modena**;

PIRAS RITA che ha chiesto di essere inseriti nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Sassari**;

POTI' MARIANGELA e SPEDICATO MARIA FRANCESCA che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Roma**;

PERRONE BARBARA LUIGIA, PIERANDOZZI CAROLINA, DEL SORDO MARIA, SILVESTRI CATIA e DI MONTE ANTONELLA, che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Teramo**;

INDINO STEFANIA che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Ascoli Piceno**;

RIZZELLI ANNA LUCIA, RIZZELLI MARIA GRAZIA, ELIA FRANCESCA e MARANGIO VALENTINA, che hanno chiesto di essere inserite nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Torino**;

MARZO MAURO e ALBANO ANNA NADIA, che hanno chiesto di essere inseriti nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Verona**;

DE MARINI MARIA ANTONIETTA, che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Parma**;

GIORGIANI CRISTIANA che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Como**;

CARBONE LUCIA che ha chiesto di essere inserita nelle gae di primaria e infanzia della **Provincia di Vicenza**.

Le Amministrazioni scolastiche, tuttavia, non hanno accolto le richieste avanzate e pertanto i ricorrenti, sono stati illegittimamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento pubblicate con i decreti in epigrafe menzionati.

L'operato delle Amministrazioni scolastiche, tuttavia, e in primis quello del MIUR nel non aver consentito l'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento ai ricorrenti, diplomati magistrale ante 2001, è illegittimo e va censurato per i seguenti

#### **MOTIVI**

**Violazione dell'art. 2 L. n. 124/99. Violazione degli artt. 197 e 401 del D. Lg.svo n. 297/94. Violazione del art. 53 R.D. n. 1054/23. Violazione del D.I. 10.03.1997. violazione dell'art. 15, comma 7 del D.P.R. n. 323/98. Eccesso di potere. Errore nei presupposti. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 4 e 51 e 97 della Costituzione.**

\*\*\*\*\*

#### ***In limine sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-02***

Giova premettere, per l'esatta comprensione della vicenda giudiziale in questione, come il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca abbia previsto, sottolineato e rimarcato, alla fine degli anni '90, la valenza del diploma magistrale come titolo abilitante, come titolo, cioè, immediatamente spendibile per coloro i quali avessero voluto insegnare nelle scuole materne (ora dell'infanzia) ed elementari (ora primaria).

Ciò è accaduto perché, dal 2000 in poi si è assistito alla rivoluzione del sistema Universitario e conseguentemente alla rivoluzione del sistema per il conseguimento dei titoli abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

Senza partire dal vecchio R.D. n. 1054/23 che all'art. 53 stabiliva semplicemente come l'istruzione magistrale avesse come fine quello di preparare gli insegnanti delle scuole elementari, conviene soffermarsi su quelle norme che alla fine degli anni '90 hanno dato valore abilitante al diploma magistrale.

Va segnalato, infatti, come l'art. 197, 1° comma, del D. Lgs.vo n. 297/94 recita espressamente che: “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità e conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare...”.

Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, poi, nell'ottica di avviare la riforma prevista dalla L. n. 341/90 finalizzata all'attivazione di specifici corsi di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare ha stabilito all'art. 2 che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”.

Successivamente con D.P.R. n. 323 del 1998 si è ribadito all'art. 15, comma 7, come “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e **abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.**”.

Recentemente è intervenuto anche la Sez. II del Consiglio di Stato che con parere n. 3813/2013 ha ribadito l'illegittimità del Decreto Ministeriale di aggiornamento e inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto nella parte in cui non consente ai diplomati magistrale ante a.s. 2001/02 di collocarsi nella II fascia (per gli abilitati) e li colloca invece nella III fascia (non abilitati) affermando che “La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, in altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi

*triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l.vo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.”.*

\*\*\*\*\*

### ***Normativa di riferimento sulle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti)***

Deve, ora, relazionarsi sulla normativa che dal 1999 ad oggi ha regolamentato la formazione delle graduatorie finalizzate al reclutamento dei docenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con supplenze annuali o fino alla fine delle attività didattiche).

La L. 124/99 (in modifica dell'art. 399 del d.lgs 297/94 – T.U. della Scuola) ha previsto che l'accesso all'insegnamento avviene per il 50% mediante concorso per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) di cui all'art. 401 del T.U. della Scuola.

L'art. 2, in particolare, ha espressamente previsto che: *“Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:*

*a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;*

*b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge....”.*

A partire dalla L. 333/01 nella III fascia sono stati inclusi i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento e quindi non solo coloro che avevano superato i successivi concorsi ma anche i

soggetti in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS) oppure della laurea in scienze della formazione oppure i titolari di diplomi di Didattica della Musica o di diplomi Cobaslid, rilasciati dagli Istituti di Alta Cultura ex lege n. 508/99 (conservatori e accademie).

I vari Decreti Ministeriali che nel corso degli anni hanno disciplinato l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali non hanno mai previsto, tuttavia, la possibilità di accesso per i diplomati magistrale (cfr. D.M. 18.05.2000 n. 146, D.D.G. 12.02.2002; D.D.G. 17.04.2003; D.D.G. 21.04.2004; D.D.G.31.03.2005).

Solo con l'art. 605 co 1, lett. C) L. 296/06, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento senza sancirne la loro definitiva chiusura, è stato previsto, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, che *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Nonostante la legge consentisse la possibilità di inserimento di tutti i docenti abilitati all'insegnamento (e quindi anche dei diplomati magistrale ante a.s. 2001-02) la normativa ministeriale di riferimento ha continuato ad ignorare tale categoria di insegnanti consentendo l'accesso alle graduatorie ad esaurimento solo ad alcune categorie di insegnanti o aspiranti tali (cfr. D.D.G. 2007, D.M. n. 42/09, D.M. n. 44/11; D.M. n. 53/12).

Con l'art. 19, comma 20 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 si è infine stabilito che *“Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno, n. 143, è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,*

*l'aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza...".*

**Dal 1999 ad oggi, quindi, il MIUR non ha mai consentito la possibilità per i diplomati magistrale di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.**

### ***Nel merito***

Come su riferito il Consiglio di Stato in Sede Consultiva ha, per la prima volta, richiamato l'attenzione del Legislatore a ritenere valido come titolo abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-02.

Col D.P.R. del 25.03.2014 di recepimento del su citato parere della II Sez. del Consiglio di Stato, il dettato giurisdizionale amministrativo è divenuto atto normo-regolamentare.

Ciononostante il D.M. n. 235/14 con cui sono state aggiornate le graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014-2017 non ha previsto la possibilità per i diplomanti magistrale di esservi inseriti.

I ricorrenti, come detto in narrativa, pur non potendo presentare la domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, si son dovuti accontentare (se così si può dire) del solo inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, graduatorie utili solo ai fini del conferimento di supplenze brevi.

È avvenuto, in sostanza, che il MIUR, pur condannato a riconoscere la validità del diploma magistrale conseguito ante 2001-02 quale titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, abbia eseguito solo in parte il dettato dei giudici amministrativi ammettendo, infatti, i ricorrenti solo a partecipare alle assunzioni per supplenze temporanee e non anche alle assunzioni in ruolo o alle supplenze di durata annuale (scaturenti esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento).

È così dovuto intervenire **nuovamente il Consiglio di Stato**, questa volta in sede giurisdizionale, che con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 ha affermato: *“Questo Collegio ritiene, peraltro, che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-*

2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria [...].

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta **soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.**

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

**In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.**

2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.” (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1973/2015).

Ebbene, l'annullamento dei criteri fissati dal D.M. n. 235/14 menzionato pur avendo, per pacifica giurisprudenza (poiché di natura regolamentare ex **Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 27991 del 16/12/2013**), efficacia *erga omnes* avrebbe dovuto comportare la caducazione di tutti gli atti consequenziali che in esso trovavano la radice e tra questi quelli in questa sede impugnata, quali le graduatorie pubblicate dagli UU.SS.PP. resistenti.



Ulteriore conseguenza è l'estensione dei benefici della sentenza del Consiglio di Stato anche ai ricorrenti che non hanno inoltrato la richiesta di inserimento entro i termini stabiliti dal DM n. 235/14, ma che hanno successivamente manifestato la volontà di accedervi tramite la spedizione o il deposito di apposite istanze cartacee, sempre nei termini stabiliti dal D.M. che annualmente ha disposto l'aggiornamento annuale delle gae: il D.M. n. 425/16.

Tanto perchè l'annullamento delle graduatorie quali atti finali comporta la loro riscrittura con la concessione di nuovi inserimenti all'interno delle stesse da parte di chi (come i ricorrenti) si giovano della pronuncia del Giudice Amministrativo.

Ulteriori pronunce hanno sancito il diritto di aspiranti docenti, che al pari dei ricorrenti hanno impugnato il decreto di aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento.

Con Ordinanze n. 4119 e 4120/2016 ex multis, infatti, Codesto Ecc.mo Tribunale ha avuto modo di annullare il d.m. n. 325/15, nella parte in cui non ha previsto l'ingresso nelle gae dei diplomati magistrale, intimando, altresì, l'Amministrazione resistente a provvedere al loro inserimento immediato nelle gae.

#### **Da ultimo va segnalato anche il Decreto cautelare 4752/2016.**

Quanto alla questione relativa al presunto blocco delle graduatorie ad esaurimento operata dalla Legge n. 296/06, si deve puntualizzare che tale legge, pur consentendo gli ultimi ingressi nelle graduatorie ad esaurimento (ma non ai diplomati magistrale ante 2011-02) con la trasformazione delle graduatorie da permanenti deve avere una lettura costituzionalmente orientata nel rispetto degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e deve, altresì, essere conforme al diritto comunitario (nel rispetto dei principi di non discriminazione e accesso al lavoro).

Il Giudice deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso di conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e quindi dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto Comunitario.

Tuttavia, qualora il termine temporale previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/97 e dell'art. 19, comma 20, del d.l. n. 70/11 convertito in L. n. 106/11, dovesse essere ritenuto invalicabile se ne eccipisce fin da ora l'illegittimità costituzionale.

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C) DELLA**

**LEGGE N. 296/2006 E DELL'ART. 19, COMMA 20, DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN L. N. 106/11 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 3, 4 E 7, COMMA 1, DELLA CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI E DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE.**

Qualora codesto Ecc.mo Giudicante non dovesse condividere le tesi interpretative su riportate non può esimersi dal considerare l'art. 1, comma 605, lett. c) della L. n. 296/06 e l'art. 19, comma 20 della L. n. 106/11 incostituzionali per:

*violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza)* in quanto il blocco delle graduatorie imposto ex art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, è stato più volte violato, sia in modo reale (vedi il DM 42/09 per l'aggiornamento 2009-2011, art. 5-bis) che in modo fittizio (vedi la creazione di una IV fascia, ex DM 53/12 per l'aggiornamento 2012-2014).

Ne deriva che, in un sistema **di FINTO blocco delle graduatorie**, i lavoratori esclusi rimangono ai margini del "sistema-lavoro";

*Violazione del canone della ragionevolezza, con riferimento all'art. 4 Cost. («La Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»).*

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, nasce nell'ottica (emergenziale) del contenimento della spesa pubblica e dell'assorbimento del precariato dei docenti, prevedendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, con eccezioni a partire dal 2007, e, in combinato disposto con l'art. 19, c. 20 della L. n. 106/11, definitivamente dal 2011, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

La suddetta normativa non è stata capace di raggiungere i due obiettivi prefissati, perché:

- l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica non è stato conseguito;
- il precariato è aumentato.

Rilevano quindi le argomentazioni spese dalla Consulta con sentenza Corte Cost., 31 ottobre 2007, n. 348, **secondo cui le norme eccezionali, se troppo prolungate nel tempo, perdono tale natura ed entrano in contraddizione con la loro stessa premessa.**

Il fallimento dell'esperienza legislativa dovrebbe quindi suggerire un cambio di strategia, al fine di

conseguire migliori risultati occupazionali;

Il blocco delle graduatorie si pone in contrasto con la *ratio* delle disposizioni che, tutt'ora, consentono l'acquisizione delle abilitazioni.

Il sistema normativo va quindi in cortocircuito, perché non sussistono gli strumenti per spendere le abilitazioni acquisite.

***Violazione dell'art. 97 Cost., nonché del canone della ragionevolezza, con riferimento all'art. 4 Cost.***

In materia di reclutamento del personale alle dipendenze della P.A., vige il principio per cui lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Attraverso il sistema ideato dalla L. n. 296/2006, invece, accade che:

- le graduatorie (principale canale di accesso al Pubblico impiego) sono bloccate;
- i concorsi non vengono banditi. In ogni caso, si tratterebbe di concorsi che ingiustamente sottoporrebbero i docenti abilitati ad una nuova procedura competitiva: occorrerebbe in questo caso un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Esigenze di bilancio e di ragionevolezza, invece, suggeriscono lo SBLOCCO DELLE GRADUATORIE.

***Violazione degli art. 1, comma 3, 4 e 7, comma 1 della Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori***

La scelta del MIUR e del Legislatore italiano di bloccare l'accesso alle graduatorie ad esaurimento prediligendo l'accesso all'insegnamento mediante concorsi contrasta con gli articoli su menzionati dal momento che la realizzazione del mercato interno deve favorire il ravvicinamento nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale della Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza.

L'art. 1, comma 3 della Carta Comunitaria prevede espressamente che il diritto alla libera circolazione implica **la rimozione degli ostacoli derivanti dal mancato riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali equivalenti.**

**Ragion per cui le disposizioni normative censurate vanno rimosse, poiché non consentono il**

**riconoscimento del diploma magistrale quale titolo di accesso nelle graduatorie ad esaurimento.**

Va segnalato, inoltre, che l'esistenza delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti e prima ancora per soli titoli) ha una sua *ratio* nel fatto che il MIUR indice concorsi per l'accesso all'insegnamento non con cadenza triennale come dallo stesso previsto e dai docenti auspicato ma con cadenza quasi decennale.

Basti pensare che dal 2007 ad oggi (2015), **cioè in 8 anni**, sono stati banditi solo due concorsi per l'accesso all'insegnamento.

**Segno evidente che gli intenti legislativi e regolamentari non vengono assolutamente rispettati e, pertanto, le graduatorie ad esaurimento e le loro necessarie integrazioni costituiscono da più di 40 anni (1974), per il MIUR, un canale utilissimo (se non forse il prevalente) per assumere personale già abilitato all'insegnamento e subito pronto per non creare disfunzioni agli avvii di ogni anno scolastico.**

**NON VANNO SOTTACIUTI POI I DUBBI DI CONTRASTO CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE:**

Violazione della Direttiva 2005/36/CE, che sancisce l'uguaglianza dei titoli abilitanti professionali nel territorio dell'Unione Europea e che attribuisce al medesimo titolo il valore di prova concorsuale che consente l'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 97 della Costituzione tramite il doppio canale di reclutamento tuttora vigente.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE:** le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

I ricorrenti hanno interesse ad invocare un provvedimento cautelare che consenta loro di essere subito inseriti nelle graduatorie ad esaurimento degli Ambiti Territoriali delle Province in epigrafe menzionati con il punteggio ad essi spettante.

Il danno grave ed irreparabile, infatti, oggi si appalesa sotto vari profili:

- 1) sotto l'aspetto giuridico ed economico:** essi pur ricompresi nelle graduatorie di circolo e di istituto versano in uno stato di precarietà che potrebbe essere cronicizzato dalla loro permanenza in tali elenchi. Le loro possibilità lavorative, infatti, sono molto ridotte dal momento che le graduatorie di circolo e di istituto di II fascia sono sempre consultate, ai fini del conferimento delle supplenze, dopo quelle di I fascia (comprendenti i docenti inseriti nella III fascia delle g.a e.). Pertanto, una loro collocazione in III fascia g. a e., oltre a permetter loro di partecipare alle eventuali assunzioni di durata annuale conferite

direttamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale (all'inizio dell'anno scolastico) permetterebbe agli stessi di collocarsi nella fascia superiore delle graduatorie di circolo e di istituto (I fascia) per gli eventuali conferimenti di incarichi a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici.

Va evidenziato, inoltre, che il loro collocamento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento permetterebbe loro di partecipare alle assunzioni a tempo indeterminato che ogni anno vengono conferite agli inizi dell'anno scolastico.

Pertanto, per il prossimo anno scolastico 2016-17 le nomine in ruolo verranno effettuate entro il mese di settembre, cioè tra pochissimi giorni.

Il danno grave ed irreparabile, quindi, diviene oggi più che attuale e i ricorrenti hanno interesse ad ottenere un provvedimento cautelare entro l'inizio del prossimo anno scolastico.

**2) Sotto l'aspetto dell'uguaglianza sostanziale derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez.**

**VI, n. 1973/2015:** come già su riferito il Consiglio di Stato con la citata sentenza ha annullato il D.M. n. 235/14 nella parte in cui ha precluso ai diplomati magistrale ante 2001-02 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento e ha espressamente stabilito che quei ricorrenti in appello "*vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento*".

Ebbene, alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato ed anche innanzi ai principi di equità ed uguaglianza formale e sostanziale i ricorrenti vanno inseriti nel più breve tempo possibile nelle graduatorie ad esaurimento delle Province in epigrafe indicate.

**3) Sotto l'aspetto amministrativo:** un provvedimento d'urgenza, inoltre, consentirebbe un regolare svolgimento delle operazioni di assunzione per l'a.s. 2016-17 senza che gli UU.SS.PP. resistenti siano costretti a rifarle e, quindi, garantirebbe i ricorrenti che potrebbero essere nominati in ruolo, atteso che i posti da assegnare, certi nel numero, saranno assegnati a chi di diritto.

Premesso quanto innanzi

**SI CHIEDE**

L'accoglimento del ricorso, l'annullamento **previa sospensione, anche mediante decreto inaudita altera parte,** del D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 e della Nota prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non hanno previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per l'a.s. 2016-17 dei diplomati magistrale ante a.s. 2001/02 e per l'effetto l'annullamento dei decreti di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento degli Ambiti Territoriali resistenti.

Si chiede, altresì, che i ricorrenti vengano inseriti, a pieno diritto e con il punteggio ad essi spettante, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia delle Province in epigrafe menzionate per il quadriennio 2014-18 ripubblicate dagli Ambiti Territoriali competenti tra agosto e settembre 2016, ritenendo valide le domande a tal uopo avanzate in formato cartaceo e spedite con racc. a.r. agli AA.TT. resistenti.

Per l'ulteriore effetto si chiede di disapplicare e/o annullare le predette graduatorie ad esaurimento delle Province in epigrafe elencate nelle parte in cui non comprendono i ricorrenti.

Si chiede, infine, la condanna delle Amm.ni Resistenti al pagamento di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Lecce 01 luglio 2016.

**Avv. Giuliano Giannini.**

**Si dichiara che il presente ricorso attiene ad esclusione da procedure concorsuali ed ha valore indeterminato e pertanto è soggetta al C.U. di € 325,00.**

**Avv. Giuliano Giannini**

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**Istanza di decreto presidenziale inaudita altera parte**

Il sottoscritto avv. Giuliano Giannini, procuratore dei ricorrenti in epigrafe elencati

**CHIEDE**

**L'adozione di un decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che accolga il ricorso in via cautelare inaudita altera parte, o, eventualmente, l'adozione della misura cautelare provvisoria ritenuta più idonea a permettere ai ricorrenti di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento degli Ambiti Territoriali da ciascuno richiesta, con riserva, sì da poter partecipare alla fase assuntoria sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per l'anno scolastico 2016-17.**

La richiesta è giustificata dal **danno grave e irreparabile che i ricorrenti medesimi subirebbero** per non essere inseriti nelle graduatorie su menzionate e per non poter partecipare alle fasi di nomina in ruolo e conferimento degli incarichi a tempo determinato fino alla fine dell'anno scolastico, **che si terranno entro la fine del mese di settembre 2016**, atteso che la prima udienza in Camera di Consiglio per il presente ricorso, del TAR Lazio sez. III bis, si terrà in data successiva al mese di settembre, stante la disciplina dettata dall'art. 55 c.p.a., e che una volta conferite le nomine e/o le supplenze annuali da parte degli AA.TT. non potranno essere rifatte.

L'eventuale pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, quindi, risulterebbe tardiva e lascerebbe i ricorrenti ancora una volta in una situazione di precarietà.

Va, altresì, evidenziato che il Consiglio di Stato ha deliberato sia sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui si controverte (C.d.S. Sez. VI, n. 953/2016), sia sul diritto, in via cautelare del diritto dei diplomati magistrale ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (A.P. del 27.04.2016, Ord. n. 1/2016).

Ragion per cui, pare urgente e improcrastinabile l'immediato inserimento dei ricorrenti nelle gae della scuola dell'infanzia e primaria.

Lecce 01 luglio 2016

**(Avv. Giuliano Giannini)**

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **EX ART. 150 C.P.C.**

Il sottoscritto avv. Giuliano Giannini, procuratore dei ricorrenti in epigrafe menzionati, stanti le procure in calce al presente ricorso

#### **Premesso**

- Che con il ricorso innanzi riportato i ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 429/2016 che non ha concesso la possibilità di inserimento nelle gae per i diplomati magistrale, nonché le graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell'infanzia e per la scuola primaria pubblicate e affisse all'albo degli Ambiti Territoriali in epigrafe menzionati per l'a.s. 2016-2017, nella parte in cui non vengono ricompresi;
- Che tutti i docenti inseriti nelle suddette graduatorie possono essere lesi dall'inserimento potenziale dei ricorrenti medesimi;
- Che un eventuale accoglimento della domanda avanzata col ricorso introduttivo potrà allargare i soggetti legittimati ad essere interpellati dagli AA.TT. coinvolti dal presente procedimento giudiziario per l'assunzione nei ruoli e nel conferimento delle supplenze annuali per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;
- Che ai fini della completa instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente lesi e quindi, a tutti i docenti inseriti nelle GAE degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce, Brindisi, Taranto, Teramo, Ascoli Piceno, Roma, Lucca, Parma, Modena, Milano, Como, Vicenza, Verona, Torino e Sassari;
- Che risulta oggettivamente e sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari e non essendoci la certezza della coincidenza delle residenze eventualmente indicate dall'USR Puglia con quelle reali, sì che la notifica possa considerarsi effettivamente realizzata;
- Che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami...”*;
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe, tuttavia, oltremodo onerosa per i ricorrenti;



- Il medesimo TAR Lazio, in caso di ricorsi collettivi, è solito disporre la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet delle Amministrazioni coinvolte nella causa di cui si controverte

### **CHIEDE**

Di essere autorizzato alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la scuola dell'infanzia (AAAA) e per la scuola primaria (EEEE) delle 15 Province su menzionate (Lecce, Brindisi, Taranto, Teramo, Ascoli Piceno, Roma, Lucca, Parma, Modena, Milano, Como, Vicenza, Verona, Torino e Sassari) tramite la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:

- 1) Copia integrale del ricorso;
- 2) Copia dei provvedimenti in itinere adottati dall'Ecc.mo Giudicante;
- 3) Avviso di un sunto generico contenente:
  - a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede;
  - b) Numero di ruolo generale e data dell'udienza;
  - c) Nome dei ricorrenti;
  - d) Sunto dei motivi di ricorso;
  - e) Indicazione dei contro interessati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive degli Ambiti Territoriali delle Province di Lecce, Brindisi, Taranto, Teramo, Ascoli Piceno, Roma, Lucca, Parma, Modena, Milano, Como, Vicenza, Verona, Torino e Sassari, per la scuola dell'infanzia (AAAA) e per la scuola primaria (EEEE), vigenti per l'anno scolastico 2016-17.

Lecce 01/07/2016.

**Avv. Giuliano Giannini**

**RELATA DI NOTIFICAZIONE:**

A istanza come dagli atti io sottoscritto addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato l'antescritto atto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 e quivi facendone consegna a mani di

**AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER LA**

**PUGLIA (AMBITI TERRITORIALI DI LECCE, BRINDISI E TARANTO);**

**LOMBARDIA (AMBITI TERRITORIALI DI MILANO E COMO);**

**LAZIO (AMBITO TERRITORIALE DI ROMA);**

**EMILIA ROMAGNA (AMBITI TERRITORIALI DI MODENA E PARMA);**

**PIEMONTE (AMBITO TERRITORIALE DI TORINO);**

**VENETO (AMBITI TERRITORIALI DI VICENZA E VERONA);**

**TOSCANA (AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA);**

**MARCHE (AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO);**

**ABRUZZO (AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO);**

**SARDEGNA (AMBITO TERRITORIALE DI SASSARI)**

in persona di tutti i Dirigenti (15) in carica, consegnandone una copia per ognuno di essi (15 - QUINDICI), presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, a mani di

**DE CARLO ANTONELLA**, nella sua residenza in 73023 Merine di Lizzanello alla via Palmieri n. 62 mercè spedizione plico racc. a.r.